



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6566

Seduta del 30/06/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Claudia Maria Terzi e Massimo Sertori

Oggetto

PIANO LOMBARDIA – MODIFICA DELL'ALLEGATO 1 DELLA D.G.R. N. XI/6047 DEL 01/03/2022 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LIVIGNO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "VENUES - SEDI E IMPIANTI OLIMPICI: COLLEGAMENTO DEI VERSANTI SCIISTICI EST ED OVEST DI LIVIGNO" - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI SERTORI E TERZI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale

Pier Attilio Superti

I Direttori Generali

Aldo Colombo

Alessandro Nardo

Il Direttore di Funzione Specialistica

Simone Rasetti

Il Dirigente

Luca Vaghi

L'atto si compone di 35 pagine

di cui 17 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

- in data 24 giugno 2019 Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato alla candidatura italiana di Milano-Cortina l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026;
- tra i quattro cluster che ospiteranno le diverse competizioni figura la Valtellina che comprende, tra i luoghi di gara Livigno con le sedi Mottolino/Sitas-Tagliede/Carosello 3000 che ospiteranno tutte le gare di freestyle e snowboard;
- la Fondazione Milano Cortina 2026 in data 18/10/2021 ha indicato l'elenco degli interventi di carattere sportivo funzionali all'organizzazione degli eventi Olimpici e Paralimpici, che comprende l'intervento "Collegamento versanti sciistici" in Comune di Livigno;
- con successiva comunicazione in data 11/01/2022, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha rappresentato le opere ritenute necessarie alla realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, le ulteriori opere già finanziate con risorse private e/o degli enti territoriali che risultano essenziali per lo svolgimento dei giochi e che potrebbero giovare, ove possibile, dei poteri assegnati alla società, anche limitatamente ai fini del monitoraggio dei tempi, della concessione delle autorizzazioni e del coordinamento dei diversi soggetti interessati, e le ulteriori opere previste nei piani dei rispettivi enti territoriali, comunque atte a migliorare le infrastrutture sportive e/o di mobilità e trasporto, a facilitare l'accesso alle aree olimpiche, a garantire un ottimale svolgimento dei giochi e al contempo ad assicurare una adeguata e duratura eredità ai territori interessati;

VISTO il Decreto del 21/01/2022 della Sottosegretaria di stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 15/02/2022 n. 348, a titolo "Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTA:

- la richiesta in data 20/05/2022 della Società Infrastrutture Milano – Cortina 2020 – 2026 S.p.A., finalizzata all'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 3, comma 2, D.L. 11/03/2020, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge



Regione Lombardia

LA GIUNTA

8/05/2020 n. 31 e s.m.i., sul Piano degli interventi concernente le opere relative ai Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, che stabilisce, ai fini dello svolgimento dei Giochi, il livello di priorità delle opere come essenziali-indifferibili (da realizzare entro dicembre 2025) ed essenziali, e che elenca le opere da realizzare negli Allegati A (opere di cui al Decreto Sottosegretario allo Sport 21/01/2022), B (Altri interventi con diversa copertura finanziari) e C (opere di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 7/12/2020), tra le quali rientrano, nell'Allegato B:

- il "Parcheggio pubblico area Mottolino" (essenziali-indifferibili);
 - il "Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno" (essenziali);
- la risposta prot. A1.2022.0432855 del 31/05/2022 di Regione Lombardia, che esprime favorevole volontà di intesa con alcune prescrizioni ed osservazioni;

VISTA la L.R. 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la "promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita";
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il "sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste";

VISTO il Decreto n. 11306 del 28/09/2020 "Modalità tecnico - operative di aggiornamento dell'elenco delle piste destinate agli sport sulla neve, dei dati sulle caratteristiche delle piste e degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, attraverso la piattaforma informatica Osservatorio regionale degli Sport di Montagna (OSM)";

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema



Regione Lombardia

LA GIUNTA

economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1, commi 2 e 12 della L.R. 9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica";
- le D.G.R. n. XI/3749 del 30/10/2020, XI/4381 del 03/03/2021 e XI/6047 del 01/03/2022, che hanno aggiornato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" di cui sopra;

RICHIAMATO inoltre la D.G.R. n. XI/3968 del 02/12/2020 che identifica le opere e i relativi soggetti beneficiari afferenti alle risorse destinate dal Programma per "adeguamenti, collegamenti, strutture e interconnessioni di aree a parcheggio e sky area" prevedendo tra le opere il Parcheggio Mottolino con soggetto attuatore il Comune di Livigno e un finanziamento regionale di € 20.000.000,00;

RILEVATO che la D.G.R. n. XI/4381 del 03/03/2021 prevede per gli interventi di cui all'Allegato 1, tra le modalità di assegnazione, la sottoscrizione di una Convenzione con i beneficiari che definisca gli impegni delle Parti;

CONSIDERATO che in data 28/05/2021 è stata sottoscritta tra Regione Lombardia e Comune di Livigno la Convenzione per la realizzazione del Parcheggio Mottolino definendo gli impegni delle Parti e con decreto n. 7711 del 08/06/2021 è stato assegnato il contributo regionale pari a € 20.000.000,00;

PRESO ATTO che la n. XI/6047 del 01/03/2022:

- dispone che entro il 31/03/2022 la Direzione Generale competente richieda al beneficiario di indicare, entro il 30/06/2022, assumendosi quest'ultimo la responsabilità dei tempi previsti, il cronoprogramma di attuazione degli interventi provvedendosi nel caso di mancato adempimento all'esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- precisa che il beneficiario, a seguito della verifica che l'intervento non rientri



Regione Lombardia

LA GIUNTA

tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel DDL di Bilancio dello Stato 2022, dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relative all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica;

CONSIDERATO infine che le suddette Deliberazioni di Giunta regionale:

- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabiliscono che per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi;
- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;
- stabiliscono che ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verrà verificata dalla Direzione competente – anche attraverso l'acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario - l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello Stato 2022, che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso – all'esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

CONSIDERATO che negli Allegati di cui alle suddette Deliberazioni sono definiti gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l'assegnazione di tali finanziamenti;

PRESO ATTO che nell'Allegato 1 della D.G.R. XI/6047 del 01/03/2022 gli interventi denominati:

- "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno", avente come beneficiario il Comune di Livigno, presenta un costo di 16.000.000,00 ed un finanziamento Piano di € 14.151.250,00;
- "Venues - sedi e impianti olimpici: Realizzazione di nuovo invaso ed allacciamenti per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della ski area di Carosello 3000", avente come beneficiario il Comune di Livigno, presenta un costo di 6.363.000,00 ed un finanziamento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Piano di € 6.363.000,00;

- “Area parcheggio ski area - Parcheggio Mottolino”, avente come beneficiario il Comune di Livigno, presenta un costo di € 20.000.000,00 ed un finanziamento Piano di € 20.000.000,00;

RICHIAMATA la nota Prot. N1.2022.0029252 del 24/03/2022 con la quale Regione Lombardia ha comunicato al Comune di Livigno l'avvenuto inserimento nel Programma degli interventi per la ripresa economica in attuazione della L.R. 9/2020 (D.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022) dell'intervento “Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno”, e richiesto al Comune di indicare, assumendosi la responsabilità dei tempi previsti, il cronoprogramma di attuazione degli interventi entro il 30/06/2022 provvedendosi nel caso di mancato adempimento all'esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

PRESO ATTO che:

- la Provincia di Sondrio con D.c.p. n. 25 del 3/05/2021 ha disposto la modifica del Piano Territoriale di coordinamento provinciale in accoglimento della previsione di ampliamento del dominio sciabile in corrispondenza dell'area Carosello – Freita – Valfin, come individuata in maggior dettaglio nelle tavole di variante al PGT adottata con D.c.c. n. 65 del 30/11/2020;
- il progetto di collegamento dei versanti sciistici del Comune di Livigno segue la specifica variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2021, con la quale sono state inserite le possibilità di collegamento dei versanti sciistici, la prima di collegamento Mottolino S. Maria Valandrea e la seconda di collegamento Carosello-Freita-Valfin spostato verso la località San Rocco;
- il Comune di Livigno, per il tramite di A.P.T. di Livigno S.r.l., ha affidato l'incarico allo Studio di Ingegneria Giuppani (Ing. Piergiacomo Giuppani) di Sondrio ed allo Studio QUATTRO con sede a Chiavenna (SO), per la progettazione di fattibilità tecnico economica per il collegamento dei versanti nel Comune di Livigno, articolato nei seguenti lotti: 1) impianto funiviario ed opere accessorie ad esso strettamente connesse; 2) fabbricato realizzato in corrispondenza della stazione intermedia di Via Freita (connesso all'impianto funiviario); 3) fabbricato ad uso parcheggio realizzato nei pressi della stazione di San Rocco;
- che il progetto di fattibilità in questione è stato trasmesso al Comune di Livigno in data 4/03/2022;
- il collegamento dei versanti sciistici est ed ovest del Comune di Livigno in località Carosello-Freita-Valfin, verso la località San Rocco, risulta articolato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

in due tratte, con una stazione di partenza (in prossimità degli impianti Carosello, posta nei pressi della struttura comunale di Plaza Placheda, integrata con un parcheggio interrato di maggiori dimensioni che completa la dotazione dei posti auto nel comparto), una stazione intermedia in località Freita (integrata con un sottostante parcheggio), ed una stazione di arrivo, in prossimità della seggiovia denominata "Teola – Pianoni bassi";

- nel citato progetto di fattibilità tecnico-economica è stato quantificato anche il quadro economico dell'intervento "impianto funiviario ed opere accessorie ad esso strettamente connesse" (Lotto 1)" per una spesa complessiva pari ad € 19.630.000,00;
- che con D.g.c. n. 32 del 09/03/2022 il Comune di Livigno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica (Lotto 2) per la realizzazione del parcheggio Via Freita, parte del progetto per il collegamento dei versanti di Livigno (CUP B11B22000690001), finanziato dal Comune di Livigno con propri fondi per una spesa massima complessiva di 8.500.000,00 Euro;

RILEVATO quindi, che a seguito degli approfondimenti tecnico-finanziari effettuati, e dell'impegno del Comune di Livigno a finanziare con propri fondi la realizzazione dell'intero Lotto 2, risulta necessario ridefinire il costo complessivo ed il finanziamento regionale dell'intervento "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno" in € 19.630.000,00;

RILEVATO inoltre che si rende necessario adeguare l'intervento "Area parcheggio ski area - Parcheggio Mottolino" alle esigenze legate alla realizzazione delle soprastanti piste di gara olimpiche che hanno comportato consistenti modifiche al progetto iniziale soprattutto di natura strutturale ed impiantistica;

PRESO ATTO che il Comune di Livigno, con lettera del 13/06/2022 (prot. n. S1.2022.0014764 del 13/06/2022), ha comunicato l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento di cui al punto precedente per un importo complessivo di € 26.910.000,00;

RITENUTO dunque necessario aggiornare l'Allegato 1 della D.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022:

- aumentando l'importo del costo da € 16.000.000,00 a € 19.630.000,00, e del finanziamento Piano da € 14.151.250 a 19.630.000,00, con un incremento di € 5.478.750,00 per l'intervento "Venues – sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno";
- riducendo contestualmente l'importo del finanziamento Piano da €



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6.363.000,00 a € 884.250,00, con un decremento di € 5.478.750,00 – nella conferma del costo di 6.363.000,00 - per l'intervento "Venues- sedi ed impianti olimpici: Realizzazione di un nuovo invaso ed allacciamenti per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della ski area Carosello 3000";

- aumentando l'importo del costo e del finanziamento per l'intervento "Area parcheggio ski area - Parcheggio Mottolino" da € 20.000.000,00 a € 26.910.000,00;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17/06/2014, ed in particolare:

- gli artt. 1 – 12, ed in particolare l'art. 8 (Cumulo), non applicabile in quanto le Deliberazioni sopra citate stabiliscono l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello Stato 2022, pena l'esclusione del finanziamento regionale;
- l'art. 4 (Soglie di notifica), punto 1. (bb) che stabilisce che, per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali, il Regolamento (UE) 651/2014 non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie: 30 milioni di EUR o i costi totali superiori a 100 milioni di EUR per progetto;
- l'art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali), ed in particolare i punti:
 - 4. "L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche;
 - 6. "Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti";
 - 10. "Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero”;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31/12/2023;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 223, ove stabilisce che “i gestori che fanno uso dell'infrastruttura sovvenzionata per prestare servizi a utenti finali ricevono un vantaggio se l'uso dell'infrastruttura conferisce loro un beneficio economico che non otterrebbero alle normali condizioni di mercato. Ciò avviene di solito nel caso in cui l'importo pagato per il diritto di sfruttare l'infrastruttura risulti inferiore a quanto pagherebbero per un'infrastruttura analoga alle normali condizioni di mercato. La sezione 4.2. contiene indicazioni su come determinare se le condizioni di gestione sono conformi alle condizioni di mercato. In linea con tale sezione, la Commissione ritiene che si possa escludere, in particolare, l'esistenza di un vantaggio economico per l'operatore se la concessione per la gestione dell'infrastruttura (o di parti di essa) è assegnata a un prezzo positivo attraverso una gara che soddisfi tutte le condizioni di cui ai punti da 90 a 96”;
- la D.g.r. n. X/7108 del 25/09/2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 55;
- la comunicazione della citata D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017 a seguito della quale la Commissione Europea ha registrato il regime di aiuti n. SA. 49295 in data 06/10/2017 con scadenza 31.12.2020;
- la D.g.r. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 ad oggetto “Proroga della misura di aiuto SA.49295 “Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020”, con la quale si è provveduto a prorogare, la scadenza del regime di aiuto SA.49295 fino alla data del 31 dicembre 2023, aumentandone la dotazione finanziaria complessiva da € 24.000.000,00 a € 70.000.000,00 e confermando tutti gli ulteriori elementi assunti con la D.G.R. n. X/7108 del 25 settembre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2017;

PRESO ATTO che la comunicazione della citata D.G.R. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 registrata dalla Commissione Europea con n. SA.60703 in data 23 dicembre 2020 e che la misura di aiuto di cui alla D.G.R. XI/4091 del 21 dicembre 2020 è stata registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con attribuzione del relativo codice identificativo "CAR16866" ("Codice Aiuto RNA");

DATO ATTO che con Decreto n. 1408 del 09/02/2021 sono state adottate le determinazioni in ordine ai criteri da adottare ai fini dell'inquadramento nell'ambito degli aiuti di stato, in merito ai finanziamenti ai comuni erogati ai sensi dell'art. 1, comma 10 della l.r. 9 del 4/05/2020 "Interventi per la ripresa economica", per la realizzazione di interventi nell'ambito dell'impiantistica sportiva;

VALUTATO che:

- il parcheggio verrà realizzato su un'area di proprietà del Comune per esigenze e pianificazioni locali;
- la gestione sarà effettuata in proprio da parte del Comune o tramite sua società in house nel rispetto della normativa di settore;
- il parcheggio sarà gestito alla stregua dei parcheggi pubblici secondo la normativa nazionale e pianificazione locale;

CONSIDERATO che il finanziamento dell'intervento "Area parcheggio ski area - Parcheggio Mottolino" non rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto le risorse sono necessarie per la realizzazione di una infrastruttura pubblica su area pubblica secondo le pianificazioni comunali per esigenze locali, ad accesso libero e non dedicato e senza finanziare nemmeno indirettamente attività economiche;

CONSIDERATO che:

- l'opera finanziata nell'allegato 1 della D.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021 relativa al Comune di Lodi, oggetto del prelievo di cui alla D.g.r. n. XI/4818 del 07/06/2021, ha registrato notevoli ritardi e non può raggiungere gli obiettivi nell'esercizio 2022;
- è urgente avviare l'opera correlata alle Olimpiadi denominata "Area parcheggio ski area - Parcheggio Mottolino";
- i fondi già prelevati, in modifica della D.g.r. n. 4818/2021, di cui al capitolo 14825, possono quindi venire destinati all'opera "Area parcheggio ski area -



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Parccheggio Mottolino", autorizzando la D.G. Infrastrutture e Trasporti e Mobilità Sostenibile ad assumere impegno di spesa su tale capitolo nell'esercizio corrente;

RITENUTO quindi che la copertura finanziaria dell'incremento del costo e del finanziamento dell'intervento "Area parcheggio ski area - Parccheggio Mottolino" è garantita dal capitolo 14825 del "Bilancio 2022-2024" per € 6.910.000,00 nel 2022;

RITENUTO di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile o suo delegato, ad adottare gli atti necessari per modificare la Convenzione sottoscritta in data 28/05/2021 tra Regione Lombardia e Comune di Livigno per la realizzazione del Parccheggio Mottolino, per adeguarla alle determinazioni assunte con il presente provvedimento;

PRESO ATTO che il costo totale delle opere dell'intervento "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno", è pari a € 19.630.000,00, alla cui copertura concorre un finanziamento regionale fino a un massimo di euro 19.630.000,00, così come indicato in premessa;

RITENUTO necessario procedere all'assegnazione di un ulteriore contributo regionale per l'intervento "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno", per consentire all'Amministrazione comunale di procedere con le successive fasi di definizione del progetto ed attivare le relative procedure di gara;

DATO ATTO che:

- il contributo concesso al Comune di Livigno per l'intervento "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno" rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di stato in quanto l'intervento riguarda la realizzazione di infrastrutture sportive, in cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica non residuale e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, ed è concesso al Comune in esenzione da notifica, in conformità all'art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità ed alla percentuale massima di aiuti per le infrastrutture sportive;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- con riferimento all'art. 55 del citato Regolamento, si esclude l'esistenza di un vantaggio economico nei confronti del futuro gestore degli impianti di risalita (comma 6), in quanto la concessione per la gestione dell'infrastruttura oggetto del contributo regionale di cui allo schema di convenzione allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sarà assegnata nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici;
 - trova applicazione il paragrafo 10 (investimenti) del citato articolo 55 che prevede, per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative, che l'importo dell'aiuto non debba superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento (deficit di finanziamento o "funding gap"). Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex-ante, sulla base di proiezioni ragionevoli;
 - in ordine ai criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato il contributo è concesso al Comune in regime di esenzione da notifica in conformità agli artt. 1-12 parte generale del Regolamento (UE) 651/2014, ad esclusione art. 8, all'art. 55 del Regolamento (UE) 651/2014 con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili ed alla percentuale massima di aiuti (par. 7-a, 8 e 10), e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 7108/2017 e confermati nella citata D.G.R. n. XI/4091 del 21/12/2020, registrata dalla Commissione Europea con n. SA.60703 in data 23/12/2020 – CAR 16866, che ha prorogato la scadenza del regime di aiuto SA.49295 fino alla data del 31/12/2023, aumentandone la dotazione finanziaria complessiva da € 24.000.000,00 a € 70.000.000,00 e confermando tutti gli ulteriori elementi assunti con la D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017;
 - ai fini della determinazione del "funding gap" verrà adottato il "metodo ex ante", mediante la stima attraverso il Piano Economico Finanziario asseverato con analisi e validazione dei costi e del risultato operativo come presentato dal Comune e verificato da Regione Lombardia;
 - l'importo del contributo regionale, che comunque non potrà essere superiore a € 19.630.000,00 sarà destinato esclusivamente alla realizzazione dell'intervento in oggetto e potrà essere determinato solo a seguito di una adeguata valutazione del "funding gap" che rappresenta l'importo massimo dell'aiuto che è possibile concedere. Ad esito della gara pubblica e ai fini della quantificazione del contributo regionale il Comune dovrà trasmettere a Regione la relazione di funding gap, in modo tale da verificare che i flussi di cassa derivanti dalla realizzazione dell'impianto di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

risalita non sono sufficienti a colmare il funding gap per la realizzazione dell'intervento;

DATO ATTO che i contributi richiesti ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014:

- non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
- non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 2, par. 1, punto 18 del suddetto Regolamento (UE);
- attestati di non essere state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

VISTO il Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG);

DATO ATTO che si procederà pertanto, ove necessario:

- alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi dell'art.9 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione RNA-COR sul regime di aiuti identificato nel Registro nazionale CAR con il n. 16866 in applicazione dell'art. 8 del citato decreto;

VISTA la D.g.r. n. XI/6556 del 23/06/2022 "Approvazione della proposta di Progetto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di legge "Assestamento al Bilancio 2022 – 2024 con modifiche di Leggi regionali" e del relativo Documento tecnico di accompagnamento";

DATO ATTO che la copertura finanziaria del contributo destinato alla realizzazione delle opere degli interventi di cui al punto precedente è garantita a valere sul capitolo 14490 "Contributi per il sostegno agli impianti per l'esercizio degli sport invernali - fondo ripresa economica" con la ripartizione:

- € 2.000.000,00 sull'esercizio 2022,
- € 3.926.000,00 sull'esercizio 2023,
- € 7.852.000,00 sull'esercizio 2024,
- € 5.852.000,00 sull'esercizio 2025 la cui copertura sarà garantita a seguito di approvazione definitiva dell'assestamento di bilancio;

STABILITO che:

- qualora, a seguito di una adeguata valutazione del "funding gap", il contributo dovuto risulti inferiore a euro 19.630.000,00, lo stesso verrà rimodulato secondo le modalità previste nello schema di convenzione;
- un eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento non determini l'adeguamento in aumento del contributo regionale assegnato;
- l'adeguata valutazione del "funding gap" potrà essere svolta per conto di Regione Lombardia anche con il supporto da parte di Finlombarda S.P.A.;

ACQUISITO il parere del Comitato di valutazione aiuti di Stato, di cui alla D.G.R. 30/06/2017, n. X/6777, espresso nella seduta del 14/06/2022 e relativo all'intervento "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno", avente come beneficiario il Comune di Livigno;

ATTESTATO che, sulla base delle informazioni disponibili sul progetto:

- gli interventi oggetto dello schema di convenzione, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24/12/2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", ed in particolare alla lettera b) "la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti";
- la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;
- il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione contenuta nell'ultimo elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO pertanto di poter procedere alla approvazione dello schema di convenzione e sua successiva sottoscrizione tra Regione Lombardia e il Comune di Livigno (SO), volta a disciplinare gli impegni dei soggetti sottoscrittori in ordine a modalità e tempi per la realizzazione delle opere nonché per il riconoscimento e l'erogazione a favore del Comune di Livigno (SO) del finanziamento fino a un massimo di euro 19.630.000,00 a valere sul bilancio regionale Esercizio 2022/2025 per la realizzazione del progetto di "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno", che potrà essere sottoscritta a seguito di approvazione definitiva dell'assestamento di bilancio regionale 2022-2024;

RITENUTO di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Presidenza - U.O. Sport e Grandi Eventi Sportivi l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

VISTI:

- la L. 241/90 che all'art. 15 dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.Lgs. 50/2016 che, all'art. 5, c. 6, stabilisce le condizioni in base alle quali gli accordi tra pubbliche amministrazioni non sono soggette alla disciplina dello stesso D.Lgs. 50/2016;

VISTA la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. di aggiornare l'Allegato 1 della D.g.r. n. XI/6047 del 1/03/2022:
 - aumentando - per l'intervento "Venues – sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno" - l'importo del "costo" dell'intervento da € 16.000.000,00 a € 19.630.000,00 e del "finanziamento Piano" da € 14.151.250 a € 19.630.000,00, con un incremento pari a € 5.478.750,00;
 - riducendo contestualmente - per l'intervento "Venues - sedi ed impianti olimpici: Realizzazione di un nuovo invaso ed allacciamenti per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della skiarea Carosello 3000" - l'importo del "finanziamento Piano" da € 6.363.000,00 a € 884.250,00, con un decremento pari a € 5.478.750,00, e confermando il "costo" dell'intervento di 6.363.000,00;
 - aumentando l'importo del costo e del finanziamento per l'intervento "Area parcheggio ski area - Parcheggio Mottolino" da € 20.000.000,00 a € 26.910.000,00;
2. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, ai fini della successiva sottoscrizione, che potrà avvenire a seguito dell'approvazione definitiva dell'assestamento di bilancio regionale 2022-2024, lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e il Comune di Livigno (SO) per la realizzazione del progetto di "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno" allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che la copertura finanziaria dell'incremento del costo e del finanziamento dell'intervento "Area parcheggio ski area - Parcheggio Mottolino" è garantita dal capitolo 14825 del "Bilancio 2022-2024 – esercizio 2022" per € 6.910.000,00 a valere sulle risorse prelevate con D.g.r. n. XI/4818 del 07/06/2021 come specificato in premessa;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile o suo delegato, ad adottare gli atti necessari per modificare la Convenzione sottoscritta in data 28/05/2021 tra Regione Lombardia e Comune di Livigno per la realizzazione del Parcheggio Mottolino, per adeguarla alle determinazioni assunte con il presente provvedimento;
5. di stabilire che la copertura finanziaria dell'intervento "Venues - sedi e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno" è garantita dal capitolo 14490 "Contributi per il sostegno agli impianti per l'esercizio degli sport invernali - fondo ripresa economica" del Bilancio 2022 – 2024 fino ad un massimo di 19.630.000,00 con la seguente ripartizione:

- € 2.000.000,00 sull'esercizio 2022,
- € 3.926.000,00 sull'esercizio 2023,
- € 7.852.000,00 sull'esercizio 2024,
- € 5.852.000,00 sull'esercizio 2025 la cui copertura sarà garantita a seguito di approvazione definitiva dell'assestamento di bilancio regionale 2022-2024;

6. di stabilire che:

- in ordine ai criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato, il contributo è concesso al Comune di Livigno in regime di esenzione da notifica in conformità agli artt. 1-12 parte generale del Regolamento (UE) 651/2014, ad esclusione art. 8, ed all'art. 55 del Regolamento (UE) 651/2014, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili ed alla percentuale massima di aiuti (par. 7-a e 10), e e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 7108/2017 e confermati nella citata D.G.R. n. XI/4091 del 21/12/2020, registrata dalla Commissione Europea con n. SA.60703 in data 23/12/2020 – CAR 16866;
- qualora, a seguito di una adeguata valutazione del "funding gap", il contributo dovuto risulti inferiore a euro 19.630.000,00, lo stesso verrà rimodulato secondo le modalità previste nello schema di convenzione;
- un eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento non determini l'adeguamento in aumento del contributo regionale assegnato;

7. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Presidenza - U.O. Sport e Grandi Eventi Sportivi la sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno e l'assunzione di ogni successivo atto conseguente per l'attuazione degli interventi previsti nella stessa convenzione;

8. di demandare al Dirigente competente l'adempimento degli obblighi di



Regione Lombardia
LA GIUNTA

pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

9. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Livigno.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge